

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 400

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GIULIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2001

—————

Prosecuzione del rapporto di lavoro

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di cui si propone l'approvazione è dettato dalla necessità di provvedere alle urgenti esigenze dell'amministrazione giudiziaria, della quale è ben noto lo stato di grandissima difficoltà giunto al limite massimo della tollerabilità.

Da molti uffici giudiziari, e soprattutto da quelli di maggiori dimensioni (ma il fenomeno riguarda anche uffici medi, piccoli e piccolissimi), giungono da tempo segnali di gravi disagi nell'espletamento del servizio, determinati soprattutto dalla carenza e di personale di magistratura e di personale amministrativo; tutto ciò cagiona, come dimostrano i conclamati e ricorrenti episodi di inefficienza, una vera e propria denegata giustizia, con conseguente ricaduta sulla credibilità dell'istituzione ed anche sulla consistenza della risposta giudiziaria a fenomeni incalzanti di criminalità organizzata e di quella comune e minore.

È sufficiente, per avere un quadro completo e convincente della situazione, porre attenzione allo stato in cui versano Tribunali, Procure della Repubblica, Corti di Appello e Corte di Cassazione. Innanzi a tali uffici pendono migliaia (e spesso centinaia di migliaia) di procedimenti la cui trattazione, in mancanza di adeguati e immediati rimedi, è assai problematica, tant'è che spesso nella materia penale si giunge ad una frustrante dichiarazione di prescrizione dei reati contestati.

Situazione analoga, se non peggiore, si riscontra innanzi ai tribunali amministrativi ed agli organi della giurisdizione contabile, tanto da prevedere la istituzione di giudici onorari anche per tali uffici.

In tale contesto si inserisce la prospettata immissione di un consistente numero di ma-

gistrati che dovrà essere attuata con il ricorso all'espletamento di maxiconcorsi che, come è noto, oltre a non essere di agevole gestione, richiedono tempi molto lunghi.

Nel frattempo, la situazione non potrà che aggravarsi e probabilmente in modo irreversibile ed irrecuperabile.

Ciò premesso, appare quanto mai opportuno non privare l'organico delle magistrature tutte ed i relativi organici di personale di tutte le unità che, nei prossimi due o tre anni, dovranno lasciare il servizio per limiti di età.

Se ciò dovesse accadere, si avrebbe nel giro di pochissimo tempo una immediata e consistente vacanza di uffici proprio in un momento di massimo sforzo per un recupero della funzionalità del servizio giustizia. E qui è opportuno precisare che alle attuali condizioni, da oggi al 31 dicembre 2004, andranno in pensione non meno di cinquecento magistrati ed un numero notevole di personale amministrativo. Peraltro, coloro che dovrebbero andare in pensione sono proprio quelli che, oltre ad occupare in genere uffici di alta responsabilità, sono dotati di grande professionalità, apprezzabile esperienza e piena conoscenza dei complessi problemi dei rispettivi uffici.

Il loro pensionamento che non trova ormai valida ragione - attese le attuali condizioni di qualità della vita con il conseguente prolungamento della vita media stessa, anche sotto il profilo della efficienza e della conservazione di immutate ed indenni qualità intellettive e professionali - determinerebbe subito ed irrimediabilmente un vuoto di direzione e di indirizzo di importanti e numerosi uffici, oltre che di produttività, con conseguenze facilmente immaginabili.

Il disegno di legge proposto ovvierebbe a tutti i suesposti inconvenienti assicurando il massimo dell'efficienza possibile ed agevolando in maniera graduale e equilibrata l'inserimento delle nuove leve da reclutarsi con i prossimi concorsi.

In conclusione, si deve segnalare che un congruo prolungamento dell'età pensionabile, naturalmente non obbligatorio ma rimesso alla scelta dell'interessato, provocherebbe immediatamente i seguenti vantaggi:

a) piena ed immediata utilizzazione di unità operative già esperte, ancora adeguatamente motivate, tutte addette a delicati settori dell'amministrazione della giustizia;

b) esclusione di lunghi periodi di vacanza di posti, anche direttivi, attualmente ricoperti da personale di lunga e provata professionalità per la cui copertura con nuove unità si devono prevedere lunghissimi tempi derivanti dalle inevitabili lungaggini delle

procedure di concorso e, come insegna il recente passato, di ben prevedibili ricorsi di fronte al giudice amministrativo;

c) anticipazione degli effetti del previsto reclutamento di nuovi magistrati e di nuovi funzionari amministrativi;

d) consentire senza pregiudizio per il servizio l'espletamento delle lunghissime procedure di concorso;

e) evitare un affannoso periodo di uditorato e rendere possibile la frequenza di corsi di formazione del personale anche per i dirigenti di nuova nomina;

f) un notevole risparmio per l'erario derivante dalla mancata corresponsione di liquidazione e di pensione;

g) equiparare, quanto all'età, lo stato dei magistrati tutti a quello già in atto per i magistrati onorari (giudici di pace, giudici onorari del tribunale, giudici onorari amministrativi, eccetera) e per i magistrati tributari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È in facoltà dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, degli avvocati dello Stato, del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché del personale amministrativo della giustizia amministrativa, contabile, militare e dell'avvocatura dello Stato di permanere in servizio, con l'effetto dal 12 luglio 2001, per un periodo massimo di tre anni oltre il biennio previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.